

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
tel + 39 040 377 3430 fax + 39 040 377 3416	cultura@certregione.fvg.it cultura@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 1862/CULT del 18/06/2020

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conferma della graduatoria di cui all'allegato 1) al decreto 972/CULT di data 27 marzo 2020.

#### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 11 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

**Visto** l'articolo 7, comma 1, del Regolamento nella parte in cui dispone che sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento medesimo è acquisito il parere di una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente secondo le disposizioni dell'articolo 7 stesso;

**Richiamato** il proprio decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 di approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l'esercizio finanziario 2020 e, in particolare, l'allegato 1) "graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 191.600,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse";

**Preso atto** che, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie allegate al predetto decreto n. 972/CULT, hanno presentato istanza di autotutela ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al parametro riportato alla lettera e), dell'articolo 6, del Regolamento (indicazione di

inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale):

- il Comitato "Fvg Promozione Scacchi" di Tarvisio per la manifestazione denominata "11 Open internazionale di scacchi delle Dolomiti Forni di Sopra", con nota assunta al protocollo generale della Direzione centrale cultura e sport al n. CULT-GEN-2020-5575-A di data 5 maggio 2020;
- l'A.s.d. "Dama Zoppola" di Zoppola per la manifestazione denominata "37° Campionati italiani a squadre di dama", con nota assunta al protocollo generale della Direzione centrale cultura e sport al n. CULT-GEN-2020-5806-A di data 12 maggio 2020;

**Premesso** che la Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento non ha attribuito ad alcun soggetto affiliato a Discipline Sportive Associate (DSA) il punteggio anzidetto in quanto ha ritenuto che le manifestazioni di tali soggetti non possano essere inserite in calendari federali e al contempo ha valorizzato esclusivamente tale parametro per le manifestazioni proposte da soggetti affiliati a Federazioni sportive nazionali;

**Dato atto** che secondo gli istanti, soggetti affiliati a DSA, i presupposti all'esercizio del potere di autotutela si configurano nei seguenti vizi procedimentali rinvenibili in fase di valutazione delle rispettive domande da parte della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento:

- eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza in quanto la mancata attribuzione alle rispettive manifestazioni del punteggio sopradetto in ragione dell'affiliazione delle stesse alle rispettive DSA, non valorizzerebbe la sostanziale eguaglianza soggettiva e oggettiva delle DSA stesse alle Federazioni sportive nazionali con conseguente parificazioni di un calendario di manifestazioni di DSA a un calendario federale;

**Dato atto** che i due istanti hanno supportato i loro motivi di censura in tema di eguaglianza soggettiva e oggettiva delle DSA alle Federazioni sportive nazionali citando le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché dello Statuto del C.O.N.I.;

**Dato atto** che le istanze sopra citate non sono manifestamente irricevibili in quanto pervenute entro il termine per l'esercizio eventuale del potere di autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Evidenziato** che:

- il potere di autotutela soggiace alla valutazione discrezionale della struttura regionale competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata e conseguentemente le istanze di autotutela anzidette hanno funzione di mero impulso;

- l'esercizio eventuale del potere di autotutela, nel caso di specie e in ragione della natura di parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento, non può che essere successivo a una nuova statuizione sul punto del contendere da parte della Commissione medesima;

**Dato atto** che con avviso prot. n. 6095-P di data 21 maggio 2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'Allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 per la parte relativa all'attribuzione a tutte le manifestazioni proposte da soggetti affiliati a DSA del punteggio connesso al parametro riportato alla lettera e), dell'articolo 6, del Regolamento;

**Vista** la memoria di data 30.05.2020, trasmessa dal Comitato "Fvg Promozione Scacchi" di Tarvisio con nota acquisita al protocollo dell'ufficio competente al numero 6423/A di data 01.06.2020;

**Convocata** la Commissione prevista dall'articolo 7 del Regolamento al fine di riesaminare l'attribuzione operata nella seduta del 9 marzo 2020 del punteggio previsto dall'articolo 6,

comma 1, lettera e), del Regolamento, per tutte le manifestazioni proposte da soggetti affiliati a DSA;

**Dato atto** che la Commissione:

- si è riunita in data 3 giugno 2020 per esprimere il proprio parere sulla sull'attribuzione del punteggio assegnato alle iniziative di cui all'allegato 1) del decreto 972/CULT in relazione al parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento;
- ha evidenziato che il C.O.N.I., in ragione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, articoli 2 e 5, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e lo stesso Statuto del C.O.N.I. tratta in due Titoli distinti le disposizioni relative alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate sottolineando così l'effettività di una distinzione tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate da valutare sia a fini sportivi sia, per il caso posto all'attenzione della Commissione, a fini contributivi qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di detta differenza;
- in ragione della distinzione in essere tra DSA e Federazioni sportive nazionali e ritenendo che il potere regolamentare esercitato per il mezzo del Regolamento abbia voluto prediligere le manifestazioni organizzate da federazioni sportive nazionali rispetto a quelle organizzate da discipline sportive associate, ha esplicitato che l'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento debba essere interpretato come segue: "Le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3 a quelle manifestazioni che siano inserite in un calendario regionale, nazionale o internazionale promosso esclusivamente da una Federazione sportiva nazionale o internazionale".
- ha espresso il proprio parere e, alla luce della predetta concorde interpretazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento, ha confermato il proprio precedente parere in base al quale non è attribuito alle manifestazioni organizzate da discipline sportive associate il punteggio relativo all'inserimento delle stesse in un calendario federale regionale, nazionale o internazionale in quanto detto calendario si riferisce esclusivamente a quei calendari promossi da Federazioni sportive nazionali o internazionali;

**Ritenuto**, per quanto sopraesposto e in ragione del parere espresso dalla Commissione nel verbale allegato al presente provvedimento, non esserci i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela con conseguente conferma della graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003, allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020;

**Dato atto** che il decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 conserva la propria efficacia in ordine alla rappresentazione delle situazioni di fatto e di diritto funzionali all'assegnazione dei contributi ex articolo 11, della legge regionale 8/2003;

**Viste:**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2282 di data 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del Dlgs n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2283 di data 27 dicembre 2019, e successive variazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi dell'articolo 5 della LR 26/2015;

**Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali " e s.m.i.;

**DECRETA**

1. Per quanto espresso nelle premesse, è confermato l'allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 contenente la graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003.
2. Il presente decreto, unitamente all'allegato Verbale n. 4 della Commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della legge regionale 8/2003, art. 11 "Contributi per manifestazioni sportive", è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Antonella Manca  
(Atto firmato digitalmente)